



Bologna, 24 aprile 2024

Prot.n.38/2024

Alla cortese attenzione

Segreteria Commissione I - Bilancio, Affari generali ed istituzionali

Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna

LORO SEDI

OGGETTO: Osservazioni al Progetto di Proposta di Legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione, sulla *Fiscalità incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate* e al Progetto di Legge Regionale sull'*Istituzione di zone economiche speciali regionali denominate Z.A.M.A nelle aree svantaggiate del territorio emiliano-romagnolo.*

Gentilissimi,

con la presente, la scrivente Federazione Regionale Coldiretti Emilia-Romagna formula alcune osservazioni in relazione al Progetto di Proposta di Legge alle Camere sulla *Fiscalità incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate* e al Progetto di Legge Regionale sull'*Istituzione di Zone Area Montana Autonoma nelle aree svantaggiate del territorio emiliano-romagnolo.*

L'agevolazione fiscale, come noto, interviene sul carico fiscale, attenuandolo e talvolta escludendolo, con il fine di promuovere quei valori che l'ordinamento giuridico riconosce come meritevoli di tutela. E vista l'iniziativa legislativa sulla fiscalità incentivante, esprimiamo il nostro favore al Progetto di Proposta di Legge alle Camere ritenendo che quanto previsto nell'articolato possa contrastare l'inevitabile indebolimento di aree che per definizione scontano difficoltà geografiche, economiche, sociali e demografiche.



Come già anticipato nel corso dell'Udienza Conoscitiva dello scorso 19 aprile, condividiamo il superamento della definizione di area svantaggiata legata al mero concetto di "altimetria", che avrebbe sicuramente escluso comuni che necessitano parimenti di politiche fiscali progettate proprio per incentivare determinati comportamenti o settori economici. Politiche che qui, nel testo proposto, includono strumenti fiscali per incoraggiare lo sviluppo del potenziale economico-sociale delle aree montane appenniniche.

L'impresa agricola svolge un'importante attività di presidio del territorio. Lo mantiene attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio montano e forestale e di pulizia del sottobosco, di cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi. Per essere più specifici, oltre il 35% delle imprese agricole opera in quella parte di territorio regionale che, a causa di vincoli naturali o di altri vincoli, ricade nelle aree appenniniche cosiddette svantaggiate.

Però se è vero che l'impresa agricola, per accrescere la propria produttività, può utilizzare strumenti analoghi a quelli dell'impresa commerciale, tuttavia essa è soggetta a peculiari e talvolta non prevedibili fattori di rischio. L'imprenditore agricolo, specie se di dimensioni medio-piccole, potrebbe, ad esempio, trovarsi in difficoltà nell'assolvere agli obblighi necessari alla tenuta di una contabilità di tipo analitico, necessaria ai fini di una determinazione dell'imponibile in base al calcolo del reddito effettivamente conseguito. Ne consegue una differenziazione tra determinazione dei redditi delle imprese agricole e di quelle commerciali che la proposta normativa in esame non ha pienamente razionalizzato.

Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 5 rubricato *Altri benefici fiscali*.

Proponiamo di emendare l'articolo in parola aggiungendo, dopo il comma 4, il seguente:

«5. Agli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in luogo della deduzione delle spese di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% dei costi non dedotti.



Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definite le modalità i termini e le condizioni di fruizione del presente credito di imposta.».

Questa Federazione confida nell'accoglimento dell'emendamento come sopra proposto al fine dell'effettiva fruizione delle proposte di "altri benefici fiscali" anche da parte delle imprese agricole.

Con riferimento al progetto di legge sull'*Istituzione di zone economiche speciali regionali denominate Z.A.M.A nelle aree svantaggiate del territorio emiliano-romagnolo*, è nostra opinione che la proposta in esame dovrebbe rivolgersi ad esclusivo supporto delle nostre aree che più di altre soffrono il mutato scenario economico. Dunque, ci troviamo d'accordo con la strategia di rilancio del sistema sociale e produttivo regionale.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE
Marco Allaria Olivieri